

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI MENDRISIO SULLA PROTEZIONE DEGLI ALBERI

Richiamati,

- l'art. 3 cpv. 3 lettera e) della Legge federale sulla pianificazione del territorio,
- gli artt. 20 cpv. 2 e 3 e 104 della Legge cantonale sullo sviluppo territoriale,
- gli artt. 27 IX lettera a, 28 cpv. 1, 30 numero 6 e 8 lettera b) del Regolamento della Legge cantonale dello sviluppo territoriale,
- gli artt. 8, 9 cpv. 1, 10, 11 cpv. 4 della Legge cantonale sulla protezione della natura
- gli artt. 5 lettera a) e 7 numero 2 collegati del Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura,

il Consiglio comunale di Mendrisio decreta il seguente Regolamento sulla protezione degli alberi:

1° Capitolo: Scopo e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

Il patrimonio arboreo nel territorio del Comune di Mendrisio deve essere conservato e, ove possibile, incrementato e valorizzato nell'interesse del paesaggio urbano e naturale, dell'equilibrio ecologico e della qualità abitativa dei quartieri e degli insediamenti, ad esclusione delle specie vegetali invasive elencate dal Dipartimento del territorio.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Questo regolamento si applica allo stato degli alberi su terreni privati e pubblici.
2. Gli interventi menzionati nell'ANNESSO non sono considerati nocivi alla conservazione del patrimonio arboreo, di conseguenza ad essi non si applica questo regolamento.
3. Configura lesione del patrimonio arboreo un trattamento che eccede il trattamento abituale per l'elemento considerato, così come la sua rimozione, nonché gli interventi che toccano tutta o una parte del suo sistema vegetale, compreso il suo sistema radicolare, come pure quando il trattamento pregiudica lo spazio vitale dell'albero che deve al minimo corrispondere all'ampiezza della chioma dell'albero.
4. I boschi, i vivai, gli alberi presenti nei giardini di aziende florovivaistiche nonché gli alberi da frutto, ad eccezione dei noci, non rientrano in questo regolamento. Rimane riservato l'articolo 5.

2° Capitolo: Disposizioni di protezione

Art. 3 Zone di protezione degli alberi; obbligo di autorizzazione

1. Nel territorio comunale del Comune di Mendrisio vige la protezione degli alberi.

2. Gli alberi sono protetti a partire dalle seguenti dimensioni minime: 1. *circonferenza minima del tronco: 80 cm* oppure 2. *diametro circa 25 cm, misurato a 1 m dal suolo naturale*; la loro rimozione richiede un'autorizzazione.

3. Per gli alberi con più tronchi, la circonferenza dei singoli tronchi viene sommata.

4. È equiparata alla rimozione anche l'eliminazione di parti essenziali dell'albero.

Art. 4 Motivi per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per la rimozione di un albero o di parti essenziali dello stesso è concessa se:

- a) la rimozione è necessaria a causa dello stato di salute dell'albero;
- b) la conservazione dell'albero comporterebbe un pericolo significativo per persone o beni;
- c) la rimozione costituisce una misura di cura per il patrimonio arboreo circostante;
- d) gli spazi abitativi sono gravemente compromessi da ombra, umidità o altri effetti;
- e) altri interessi pubblici o privati, in specie lo sfruttamento ragionevole delle potenzialità edilizie del fondo edificando, prevalenti, richiedono la rimozione o la potatura dell'albero.

2. Nella ponderazione degli interessi si tiene conto in particolare del valore dell'albero per il paesaggio urbano e naturale, della sua importanza ecologica e della possibilità di una sostituzione equivalente mediante una nuova piantumazione.

3. la rimozione di alberi e vegetazioni di particolare valore è autorizzata solo eccezionalmente e a condizione che venga effettuata una sostituzione equivalente in termini di ubicazione e specie.

Art. 5 Piantumazione sostitutiva

1. Nell'autorizzazione di rimozione, l'autorità competente dispone di regola la piantumazione di un albero sostitutivo per ogni albero rimosso, sullo stesso fondo o, in casi eccezionali e con il consenso del proprietario interessato, su un fondo confinante.

Un albero da frutto ad alto fusto può essere utilizzato come sostituzione. I costi sono a carico del richiedente.

2. Gli alberi piantati a titolo sostitutivo su ordine dell'autorità sono soggetti alla protezione di questo regolamento indipendentemente dalle loro dimensioni.

Art. 6 Riserva dei piani di utilizzazione e delle decisioni individuali

1. Restano riservate disposizioni di protezione per alberi privati nell'ambito dei piani di utilizzazione (piani di zona, prescrizioni di zona, piani di edificazione) nonché decisioni specifiche di protezione per singoli alberi.

2. Gli alberi piantati in base a un piano di utilizzazione o a una decisione sono soggetti alle disposizioni di protezione di questo regolamento indipendentemente dalle dimensioni, salvo disposizioni particolari.
-

3° Capitolo: Esecuzione

Art. 7 Servizio del Verde urbano

1. Il servizio **Verde urbano** è responsabile dell'esecuzione di questo regolamento, in particolare delle procedure e delle misure nel settore della protezione degli alberi, salvo diverse disposizioni di competenza.
 2. Il servizio Verde urbano controlla il patrimonio arboreo. I suoi collaboratori sono autorizzati, previa identificazione e previo avviso agli aventi diritto, ad accedere a proprietà private.
 3. Il servizio Verde urbano redige per il Consiglio comunale un inventario indicativo degli alberi e delle vegetazioni private di particolare valore protettivo ed è l'ufficio specializzato per la protezione degli alberi.
 4. Per l'inventariazione si applicano per analogia le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali d'interesse comunale (art. 21b LBC).
-

Art. 8 Domande autonome di rimozione

1. La procedura per l'esame delle domande di rimozione ai sensi dell'articolo 3 è disciplinata dalla legge sulla procedura amministrativa e dalle disposizioni seguenti, quando si tratta di domande indipendenti da un progetto edilizio soggetto ad autorizzazione.
 2. Le domande devono essere inviate dai proprietari per iscritto al servizio Verde urbano.
 3. Di norma i richiedenti devono presentare un piano di situazione e indicare specie, posizione e dimensioni dell'albero, nonché eventuali piantumazioni sostitutive previste.
 4. Il servizio Verde urbano formula al Municipio il suo preavviso, non prima della decorrenza del termine di opposizione di terzi interessati. Per le domande basate sull'articolo 4 cpv. 1 lettera d) o e) il Municipio decide entro due mesi, decorso il termine di opposizione di terzi interessati.
 5. La domanda di rimozione è pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni quando concerne un albero protetto a livello comunale o cantonale o particolarmente degno di protezione e durante questo termine ogni interessato può sollevare opposizione scritta e motivata alla sua rimozione davanti al servizio Verde urbano, il quale formula preavviso al Municipio sulla domanda di rimozione rispettivamente sull'opposizione alla rimozione.
 6. Il Municipio decide la domanda di rimozione e la sua decisione è comunicata al richiedente e all'eventuale opponente mediante lettera raccomandata.
-

Art. 9 Domande di rimozione nell'ambito di una domanda edilizia

1. Se la rimozione di alberi protetti è collegata a una domanda di licenza edilizia, la richiesta deve essere presentata insieme alla domanda di costruzione presso il Municipio.
 2. L'Ufficio tecnico comunale gestisce la procedura di pubblicazione e opposizione. La valutazione tecnica spetta al servizio Verde urbano.
 3. Il Municipio decide sulla rimozione nell'ambito della licenza edilizia.
-

Art. 10 Diritto di vicinato

Le controversie tra vicini riguardanti il diritto di taglio dei rami e delle radici, le distanze di piantagione e il diritto alla rimozione o potatura secondo il diritto cantonale di applicazione del Codice civile svizzero sono di competenza dei tribunali civili.

Art. 11 Validità e durata delle autorizzazioni

La validità e la durata dell'autorizzazione di rimozione sono disciplinate per analogia dall'art. 14 della Legge edilizia.

Art. 12 Rimedi giuridici

1. Contro le decisioni negative del Municipio, sulla domanda di rimozione o sul rigetto dell'opposizione alla rimozione può essere inoltrato ricorso amministrativo entro 30 giorni presso il Consiglio di Stato.
 2. Le decisioni nell'ambito di una licenza edilizia possono essere impugnate tramite ricorso in materia edilizia davanti al Consiglio di Stato.
 3. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.
 4. Al ricorso è applicabile la Legge cantonale sulla procedura amministrativa.
-

Art. 13 Ripristino

1. Se accerta una lesione illecita del patrimonio arboreo, ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 di questo Regolamento, l'autorità competente ordina il ripristino dello stato anteriore, conforme al diritto; decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'autorità competente può inoltre procedere all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'obbligato, in analogia all'art. 56 cpv. 3 lettera b LPAm e all'art. 43 LE.

2. In particolare se un albero viene rimosso senza autorizzazione o non vengono rispettate le condizioni imposte, il servizio Verde urbano ordina le misure necessarie per ristabilire la situazione conforme al diritto.
 3. Se la rimozione è oggetto di una decisione edilizia, la procedura segue la legislazione edilizia.
 4. La piantumazione sostitutiva non può più essere richiesta se entro cinque anni dalla rimozione non è stata avviata alcuna procedura.
-

4° Capitolo: Tasse

Art. 14

L'obbligo di pagamento delle tasse è disciplinato dal regolamento sulla riscossione delle tasse da parte del Comune di Mendrisio.

5° Capitolo: Disposizioni penali e finali

Art. 15 Disposizioni penali

1. Chi viola le disposizioni di questo regolamento o le decisioni emanate in base ad esso, in particolare rimuovendo o danneggiando alberi protetti senza autorizzazione o non effettuando le piantumazioni sostitutive, è punito.
 2. Le violazioni di questo regolamento relative a decisioni edilizie sono sanzionate secondo gli artt. 145 seg. della Legge organica comunale.
-

Art. 16 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Stato, dietro preavviso della Sezione degli enti locali.

Art. 17 Disposizione transitoria

Questo regolamento si applica alle fattispecie che rientrano nel campo di applicazione di questo Regolamento, inoltre esistono e non sono ancora concluse al momento dall'entrata in vigore di questo Regolamento.

ANNESSO

(ELENCO INTERVENTI SENZA PREGIUDIZIO AL PATRIMONIO ARBOREO AMMESSI AI SENSI DELL'ART. 2 CPV. 2 DI QUESTO REGOLAMENTO)

NATURA DEL PATRIMONIO ARBORATO

1) NELLO SPAZIO EDIFICATO E NELLE ZONE EDIFICABILI

2) NELLE SUPERFICI AGRICOLE

3) LUNGO LE INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE, SUL DOMINIO PUBBLICO

4) LUNGO LE RIVE E I CORSI D'ACQUA, NELLO SPAZIO RISERVATO ALLE ACQUE (art. 36a LPAc)

Alberi notevoli

Misure speciali di cura

Alberi, viali alberati, alberi ornamentali

1) Spazio edificato e zone edificabili:

- Potatura di formazione o potatura verde

oppure

- Potatura destinata a proteggere beni o persone, purché non modifichi la morfologia delle piante e i rami tagliati abbiano una circonferenza inferiore a 25 cm

oppure

- Taglio di polloni, ricacci spontanei o alberi con circonferenza misurata a 1 m dal suolo inferiore a 40 cm

2) Superfici agricole:

- Potatura destinata alla sicurezza con le stesse condizioni (rami <25 cm)

oppure

- Taglio di polloni o alberi <40 cm di circonferenza

oppure

- Misure di rivitalizzazione negli inventari federali o cantonali

3) Infrastrutture stradali e ferroviarie, demanio pubblico:

- Potatura di sicurezza con rami <25 cm; sfoltimento necessario

oppure

- Taglio di polloni o alberi <40 cm

oppure

- Misure di rivitalizzazione negli inventari federali o cantonali

4) Rive e corsi d'acqua:

- Potatura di sicurezza (rami <25 cm)

oppure

- Sostituzione degli alberi deperienti; potatura periodica degli alberi capitozzati

oppure

- Taglio di polloni o alberi <40 cm

oppure

- Misure di rivitalizzazione negli inventari federali e cantonali

Cordoni boscati, boschetti

1) Spazio edificato e zone edificabili:

- Diradamenti e cure secondo selvicoltura prossima alla natura oppure
- Potatura di sicurezza (rami <25 cm) oppure
- Taglio di polloni o alberi <40 cm

2) Superfici agricole:

- Diradamenti e cure secondo selvicoltura prossima alla natura oppure
- Potatura di sicurezza oppure
- Taglio di polloni o alberi <40 cm oppure
- Misure di rivitalizzazione federali o cantonali

3) Infrastrutture stradali e ferroviarie:

- Diradamenti e cure oppure
- Sfoltimento oppure
- Taglio di polloni o alberi <40 cm oppure
- Misure di rivitalizzazione

4) Rive e corsi d'acqua:

- Diradamenti e cure oppure
- Potatura di sicurezza (rami <25 cm) oppure
- Taglio di polloni o alberi <40 cm oppure
- Misure di rivitalizzazione

Siepi vive

1) Spazio edificato:

- Potatura di manutenzione (max 1/anno); sostituzione con specie indigene diversificate

2) Superfici agricole:

- Rincalzo selettivo per ringiovanimento

3) Infrastrutture stradali:

- Potatura (max 1/anno); sostituzione con specie indigene

4) Rive e corsi d'acqua:

- Rincalzo selettivo

Cespugli

1) Spazio edificato:

- Qualsiasi intervento

2) Superfici agricole:

- Misure di rivitalizzazione o
- Manutenzione selettiva per favorire specie idonee o
- Misure previste da convenzioni

3) Infrastrutture stradali:

- Misure di rivitalizzazione oppure manutenzione selettiva

4) Rive e corsi d'acqua:

- Misure di rivitalizzazione oppure manutenzione selettiva

Frutteti e alberi da frutto ad alto fusto

1) Spazio edificato:

- Potatura di formazione o verde
oppure
- Potatura di sicurezza (rami <25 cm)

2) Superfici agricole:

- Potatura di formazione o verde e eliminazione frutteti iscritti come elementi di agroforestazione
oppure
- Potatura di sicurezza (<25 cm)

3) Infrastrutture stradali e ferroviarie:

- Potatura di formazione o verde oppure potatura di sicurezza

4) Rive e corsi d'acqua:

- Potatura di formazione o verde oppure potatura di sicurezza

Elementi in vivaio (Siepi monospecifiche o non indigene (es. thuja), Elementi agroforestali, Frutteti e alberi da frutto a basso e medio fusto)

- Qualsiasi intervento (in tutte le categorie)